

Codice A1103A

D.D. 5 aprile 2022, n. 199

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 33 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 125,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.



ATTO DD 199/A11000/2022

DEL 05/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 33 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 125,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 405 del 15/05/2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Stazzano (AL) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 03/17 del 15/05/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in data 12.5.2017 in località Ciribina nel Comune di Stazzano (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 13 della L.R. n. 04/2009. in combinato disposto con l'art. 46, c. 1 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 relativi all'obbligo di sorvegliare e confinare il pascolo a mezzo di recinzioni;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visti in particolare l'art. 13 della L.R. n. 04/2009. in combinato disposto con l'art. 46, c. 1 del DPGR 8/R del 20/09/2011, come sanzionati dall'art. 36, c. 3 della L.R. 04/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato

manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti amministrativi ;
- vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021
- vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021;
- vista la Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021;
- vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021;

determina

in Euro 125,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 135,61** di cui Euro 125,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagOPA).**

Si accerta la somma di euro 125,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio (ben. n 373802) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio (ben. n 373802) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri